

Danno da immissioni illecite

Cassazione Civile, Sez. VI, 18 luglio 2019, n. 19434, ord. - Pres. Frasca - Est. Iannello - P.P. c. G.O.

Il danno non patrimoniale subito in conseguenza di immissioni di rumore superiore alla normale tollerabilità non può ritenersi sussistente "in re ipsa", atteso che tale concetto giunge ad identificare il danno risarcibile con la lesione del diritto (nella specie, quello al normale svolgimento della vita familiare all'interno della propria abitazione ed alla libera e piena esplicazione delle proprie abitudini di vita quotidiane) ed a configurare un vero e proprio danno punitivo, per il quale non vi è copertura normativa. Ne consegue che il danneggiato che ne chiedi il risarcimento è tenuto a provare di avere subito un effettivo pregiudizio in termini di disagi sofferti in dipendenza della difficile vivibilità della casa, potendosi a tal fine avvalere anche di presunzioni gravi, precise e concordanti sulla base però di elementi indiziari diversi dal fatto in sé dell'esistenza di immissioni di rumore superiori alla normale tollerabilità (massima ufficiale).

ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI

Conforme	Cass. 9 novembre 2018, n. 28742; Cass. 7 novembre 2018, n. 28422; Cass. 1° ottobre 2018, n. 23754; Cass. 3 settembre 2018, n. 21554; Cass., SS.UU., 1° febbraio 2017, n. 2611; Cass. 27 giugno 2016, n. 13208; Cass. 7 maggio 2014, n. 9895; Cass. 20 febbraio 2014, n. 4093; Cass. 13 maggio 2011, n. 10527; Cass., SS.UU., 16 febbraio 2009, n. 3677; Cass. 10 dicembre 2009, n. 25820; Cass. 12 giugno 2006, n. 13546; Cass. 3 febbraio 1999, n. 911; Cass., SS.UU., 15 ottobre 1998, n. 10186.
Difforme	Cass. 11 marzo 2019, n. 6906; Cass. 31 agosto 2018, n. 21504; Cass. 12 febbraio 2016, n. 2864; Cass. 11 maggio 2016, n. 9640; Cass. 2 agosto 2016, n. 16074; Cass. 18 maggio 2015, n. 10169; Cass., SS.UU., 27 febbraio 2013, n. 4848; Cass. 12 marzo 1987, n. 2580.

La Corte (omissis).

Rilevato che:

1. In accoglimento della domanda di G.O., che lamentava l'esistenza di immissioni intollerabili di rumore provenienti dall'attività di revisione auto svolta da P.P. in officina frontistante alla propria abitazione, il Tribunale di Ragusa, con sentenza del 27/10/2014, ne inibì a quest'ultimo l'esercizio, condannandolo anche al risarcimento dei danni liquidati in Euro 10.000.

Con la sentenza in epigrafe la Corte d'appello di Catania ha confermato tale decisione, regolando le spese secondo il criterio della soccombenza.

2. Il P. propone ricorso per cassazione affidato a quattro motivi, cui resiste G.O., depositando controricorso.

3. Essendo state ritenute sussistenti le condizioni per la trattazione del ricorso ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c., il relatore designato ha redatto proposta, che è stata notificata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza della Corte.

La controricorrente ha depositato memoria ex art. 380-bis c.p.c., comma 2.

Considerato che:

1. Con il primo motivo di ricorso P.P. deduce, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione dell'art. 844 c.c., per avere la Corte d'appello rigettato il motivo di gravame con il quale si lamentava la mancata adozione di rimedi tecnici idonei a ricondurre le immissioni entro i limiti della normale tollerabilità (c.d. inibitoria positiva) sull'assunto che era onere dell'appellante - nella specie non assolto - indicare quale in concreto questi avrebbero dovuto essere.

Rileva al riguardo che spetta al giudice di merito non solo accertare in concreto il superamento della normale tollerabilità ma anche "individuare gli accorgimenti idonei a ricondurre le immissioni nell'ambito della stessa".

2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione degli artt. 1226 c.c. e art. 112 c.p.c. per avere la Corte di merito confermato la liquidazione equitativa del danno sebbene l'attrice non l'avesse mai richiesta, nemmeno in subordine, con ciò violando il principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato.

3. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia, ancora ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione dell'art. 115 c.p.c., artt. 2043, 2697 e 2727 c.c., per avere la Corte d'appello ritenuto la sussistenza di un danno risarcibile in re ipsa, pur in mancanza di una lesione alla salute e in assenza di alcuna prova dello stesso, anche solo presuntiva.

4. Con il quarto motivo il ricorrente denuncia infine violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. in relazione alla statuita condanna alle spese.

5. Va preliminarmente disattesa l'eccezione (opposta dalla controricorrente in memoria) di inammissibilità del ricorso in quanto confezionato in formato.pdf e sottoscritto con firma digitale e non con sottoscrizione autografa.

Occorre al riguardo rilevare che, come può ricavarsi dagli atti, il ricorso è originato in formato analogico (cartaceo) come anche la procura; solo quest'ultima è sottoscritta con firma autografa, mentre il primo non reca alcuna sottoscrizione; entrambi gli atti, scansionati e firmati digitalmente, sono stati quindi notificati, unitamente alla relazione di notifica a mezzo posta elettronica certificata

(si ricava invero dal messaggio di posta elettronica certificata che ad esso è allegato un file denominato “ricorso per Cassazione.pdf.p7m”, quest’ultima estensione indicando per l’appunto l’avvenuta autenticazione con firma digitale); copia cartacea degli stessi, della relata di notifica, del messaggio di posta elettronica certificata e delle ricevute di accettazione e consegna risulta quindi depositata in cancelleria, corredata dalla attestazione di conformità sottoscritta con firma autografa prescritta dalla L. 21 gennaio 1994, n. 53, art. 9, commi 1-bis e 1-ter.

Tutto ciò conferisce al ricorso depositato in cancelleria prova della sua autenticità e provenienza, restando del tutto irrilevante che l’originale cartaceo del ricorso non recasse sottoscrizione autografa, la sua provenienza dal difensore munito di procura risultando comunque attestata sia dalla procura che ad esso accede (v. Cass. 23/03/2017, n. 7443; 01/08/2013, n. 18491; 03/10/2006, n. 21326; 12/04/2005, n. 7551; 14/05/2003, n. 7485) sia dalla firma digitale apposta al documento notificato per via telematica.

Quanto poi al formato della firma digitale questa Corte ha già chiarito che in tema di processo telematico, a norma del D.Lgs. 16 aprile 2014, art. 12, di cui al D.M. n. 44 del 2011, art. 34 - Ministero della Giustizia -, in conformità agli standard previsti dal Regolamento UE n. 910 del 2014 ed alla relativa decisione di esecuzione n. 1506 del 2015, le firme digitali di tipo “CADES” e di tipo “PADES” sono entrambe ammesse e equivalenti, sia pure con le differenti estensioni “.p7m” e “.pdf”. Tale principio di equivalenza si applica anche alla validità ed efficacia della firma per autentica della procura speciale richiesta per il giudizio in cassazione, ai sensi dell’art. 83 c.p.c., comma 3, D.M. n. 44 del 2011, art. 18, comma 5, e del citato D. Dirig., art. 19-bis, commi 2 e 4 (Cass. Sez. U 27/04/2018, n. 10266; v. anche, succ. conf., Cass. 29/11/2018, n. 30927).

6. È fondato il primo motivo di ricorso.

Come questa Corte ha già avuto modo di precisare, con indirizzo a quanto consta incontrastato e al quale qui si intende dare continuità, nell’accogliere la domanda volta a far cessare le immissioni, il giudice del merito, pur avendo la facoltà di scegliere tra le diverse misure consentite dalla norma, ha tuttavia l’obbligo di precisare le ragioni della scelta dell’una o dell’altra e di indicare con sufficiente determinazione le misure in concreto adottate, soprattutto quando ritenga impossibile adottare misure meno invasive ed indispensabile condannare il convenuto alla cessazione delle immissioni e quindi anche dell’attività che ad esse dà luogo (Cass. 20/03/2012, n. 4394; v. anche Cass. 17/01/2011 n. 887).

Nel caso di specie la Corte d’appello, lungi dal fornire tale precisazione, in contrasto con il detto principio, ha ritenuto esulare dai propri obblighi decisori la verifica, attraverso apposito incarico al c.t.u., circa la fattibilità e utilità di accorgimenti alternativi, comunque non esclusa a priori, solo in ragione del fatto che nessuna indicazione è al riguardo stata fornita dallo stesso appellante, la quale però non è invece affatto necessaria a tal fine, costituendo detta verifica contenuto implicito e necessario del thema decidendum che, insieme all’accertamento della sussistenza delle denunciate immissioni, comprende anche

quello relativo ai rimedi idonei a ricondurle alla normale tollerabilità, costituendo quello della cessazione dell’attività solo il più estremo tra essi, accessibile ove si valuti motivatamente l’inidoneità di altri meno invasivi.

Alla luce dell’esposto principio nessun rilievo assume la circostanza, rimarcata nel controricorso, che solo nella conclusionale si sarebbe prospettata la necessità di procedere all’accertamento della possibilità di misure alternative all’ordine di cessazione dell’attività, e che l’omissione di tale accertamento non sia stata poi nemmeno dedotta quale motivo d’appello.

Come s’è detto infatti, appartenendo l’individuazione della tipologia di misura all’ambito delle modalità di attuazione dell’obbligo di non fare espresso nell’art. 844 c.c., il giudice d’appello bene poteva individuarle in una gradazione fra un’inibitoria totale delle immissioni tramite la cessazione dell’attività e un’inibitoria mediante l’imposizione di accorgimenti nello svolgimento dell’attività e nelle condizioni dell’immobile in cui essa veniva espletata.

E tanto anche in presenza di un appello contro una statuizione di primo grado che aveva scelto di inibire lo svolgimento dell’attività, atteso che l’impugnazione di tale statuizione implicava il riconoscimento al giudice dell’appello degli stessi poteri che avrebbe potuto esercitare quello di primo grado.

Sicché la sollecitazione di parte in conclusionale è stata relativa ad un potere che il giudice di appello avrebbe potuto comunque esercitare.

7. È altresì fondato il terzo motivo, di rilievo logico preliminare rispetto al secondo.

La pronuncia impugnata conferma la decisione di primo grado, che aveva riconosciuto il danno in questione nella misura sopra indicata - in quanto derivante dalla lesione del diritto (non alla salute ma) al normale svolgimento della vita familiare all’interno della propria abitazione ed il diritto alla libera e piena esplicazione delle proprie abitudini di vita quotidiane, quali diritti costituzionalmente garantiti, nonché tutelati dall’art. 8 della Convenzione Europea dei diritti dell’uomo - limitandosi a richiamare il principio rinvenibile in alcune pronunce di questa Corte, predicativo dell’esistenza di un danno in re ipsa ogniqualvolta venga accertata la non tollerabilità delle immissioni (Cass. 18/10/1978, n. 4693; 12/03/1987, n. 2580 Rv. 451713; 13/03/2007, n. 5844).

Siffatto principio, tralasciamente ribadito ancora di recente (v. Cass. 12/02/2016, n. 2864), non è condiviso da più recente giurisprudenza, secondo la quale, anche nell’ipotesi considerata, il danno non può essere considerato in re ipsa ma deve essere provato secondo la regola generale dell’art. 2697 c.c. Ne consegue che la relativa allegazione deve essere circostanziata e riferirsi a fatti specifici e precisi non potendo risolversi in mere enunciazioni di carattere generico, astratto, eventuale ed ipotetico (Cass. 09/11/2018, n. 28742; 29/01/2018, n. 2056).

A tale secondo indirizzo si intende qui dare continuità. È invero ormai generalmente riconosciuta, almeno in via di principio, l’antitetività del concetto di danno in re ipsa - il quale, anche letteralmente, postula la coincidenza del

danno risarcibile con l'evento dannoso (e al quale pure, in passato, non va dimenticato, si era fatto ricorso, per giustificare la risarcibilità del danno biologico, attraverso l'elaborazione del concetto, sovrapponibile, di danno-evento: v. Corte Cost. n. 184 del 1986) - rispetto al sistema di responsabilità civile, fondato all'opposto sulla netta distinzione, ex artt. 1223 e 2056 c.c., tra fatto illecito, contrattuale o extracontrattuale, produttivo del danno e il danno stesso, da identificare nelle conseguenze pregiudizievoli di quel fatto, nella loro duplice possibile fenomenologia di "danno emergente" (danno "interno", che incide sul patrimonio già esistente del soggetto) e di "lucro cessante" (che, di quel patrimonio, è proiezione dinamica ed esterna), come tale apprezzabile sia in ambito patrimoniale che non patrimoniale (v. Cass. 17/01/2018, n. 901, in motivazione, pag. 27): perdita-danno emergente-sofferenza interiore, da un lato, e, dall'altro, mancato guadagno-lucro cessante-danno alla persona nei suoi aspetti esteriori/relazionali.

In ambito di responsabilità aquiliana ciò è definitivamente chiarito dalle già richiamate sentenze c.d. di San Martino (Cass. Sez. U. 11/11/2008, nn. 26972-26975) che, proprio con riferimento al danno non patrimoniale, evidenziano come il sistema fornisce una struttura dell'illecito "articolata negli elementi costituiti dalla condotta, dal nesso causale tra questa e l'evento dannoso, e dal danno che da quello consegue (danno-conseguenza)", essendo l'evento dannoso rappresentato dalla "lesione dell'interesse protetto". Pertanto quel che rileva ai fini risarcitori è il danno-conseguenza, "che deve essere allegato e provato"; non è accettabile la tesi che identifica il danno con l'evento dannoso, ovvero come danno-evento, e parimenti da disattendere è la tesi che colloca il danno appunto in re ipsa, perché così "snatura la funzione del risarcimento, che verrebbe concesso non in conseguenza dell'effettivo accertamento di un danno, ma quale pena privata per un comportamento lesivo".

Può peraltro al riguardo rammentarsi che già Cass. Sez. U. 11/01/2008, n. 576, di poco anteriore, in materia di responsabilità da trasfusione di sangue infetto, avvertiva che "il danno rileva... sotto due profili diversi: come evento lesivo e come insieme di conseguenze risarcibili, retto il primo dalla causalità materiale ed il secondo da quella giuridica. Il danno oggetto dell'obbligazione risarcitoria aquiliana è... esclusivamente il danno conseguenza del fatto lesivo (di cui è un elemento l'evento lesivo). Se sussiste solo il fatto lesivo, ma non vi è un danno-conseguenza, non vi è l'obbligazione risarcitoria".

È ben vero che la prova del pregiudizio (sofferto a causa della lesione del diritto al normale svolgimento della vita familiare all'interno della propria abitazione ed il diritto alla libera e piena esplicazione delle proprie abitudini di vita quotidiane assoluta conseguente alle immissioni intollerabili) può - e anzi normalmente non potrà che - essere fornita attraverso presunzioni (come nel caso considerato da Cass. 03/10/2018, n. 23754, ove si evidenzia che il complessivo materiale probatorio comprovava "un quadro sufficientemente chiaro e completo dei disagi sofferti dalla famiglia..., con i trasferimenti fuori di casa, le assenze a scuola dei figli e

le altre circostanze sopravvenute in dipendenza della difficile vivibilità della casa").

Ciò tuttavia è ben diverso dall'affermare che il danno da immissioni intollerabili sia da considerare in re ipsa.

Ed invero, una cosa è dire che il danno è presunto (con inversione dell'onere della prova, addossandosi al danneggiante quello di provare il contrario), altra è dire che può essere provato per presunzioni.

La "presunzione" del danno, in quest'ultima corretta prospettiva, è solo il risultato finale della valutazione da compiere ed equivale a dire "convincimento basato su ragionamento probatorio di tipo presuntivo, ex art. 2729 c.c.", il quale però non può mancare e deve poter essere verificabile. Nel senso usato invece secondo l'orientamento qui respinto, mancando sovente ogni riferimento a tale necessario passaggio logico intermedio, esso acquista il diverso significato di mera regola di giudizio che solleva (il "presunto" danneggiato) dall'onere di fornire elementi indiziari (diversi rispetto al mero fatto lesivo) che possano giustificare quel convincimento e pone piuttosto l'onere della prova contraria a carico del "presunto" danneggiante. Mette conto al riguardo ancora soggiungere che, in mancanza di allegazione e prova di tali elementi indiziari, il riconoscimento di un danno risarcibile comporta la sovrapposizione tra danno-evento e danno-conseguenza, con il che si trasmoda dal "tradizionale danno compensativo/ripristinatorio" a quello del risarcimento con funzione punitiva in contrasto anche con l'ulteriore intervento nomofilattico di Cass. Sez. U. 05/07/2017, n. 16601, che ha riconosciuto la compatibilità del danno punitivo con l'ordinamento ponendo però come limite l'espressa sua previsione normativa, in applicazione dell'art. 23 Cost. Ogni elemento sanzionatorio che venga a sostituire - in ultima analisi - quello risarcitorio non può, dunque, derivare da volontà del giudicante, bensì esige riserva di legge (v. in tal senso, sia pure in ambito di danno patrimoniale, ma alla stregua di considerazioni certamente valide anche, mutatis mutandis, nel presente contesto, Cass. 04/12/2018, n. 31233; 25/05/2018, n. 13071).

Deve sul punto in conclusione affermarsi il seguente principio di diritto:

il danno non patrimoniale subito in conseguenza di immissioni di rumore superiore alla normale tollerabilità non può ritenersi sussistente in re ipsa, atteso che tale concetto giunge ad identificare il danno risarcibile con la lesione del diritto (nella specie quello al normale svolgimento della vita familiare all'interno della propria abitazione ed alla libera e piena esplicazione delle proprie abitudini di vita quotidiane) ed a configurare un vero e proprio danno punitivo, per il quale non vi è copertura normativa, ponendosi così in contrasto sia con l'insegnamento delle Sezioni Unite della S.C. (sent. n. 26972 del 2008) secondo il quale quel che rileva ai fini risarcitori è il danno-conseguenza, che deve essere allegato e provato, sia con l'ulteriore e più recente intervento nomofilattico (sent. n. 16601 del 2017) che ha riconosciuto la compatibilità del danno punitivo con l'ordinamento solo nel caso di espressa sua previsione normativa, in applicazione dell'art. 23 Cost.

Ne consegue che il danneggiato che ne chieda in giudizio il risarcimento è tenuto a provare di aver subito un effettivo pregiudizio in termini di disagi sofferti in dipendenza della difficile vivibilità della casa, potendosi a tal fine avvalersi anche di presunzioni gravi, precise e concordanti, sulla base però di elementi indiziari (da allegare e provare da parte del preteso danneggiato) diversi dal fatto in sé dell'esistenza di immissioni di rumore superiori alla normale tollerabilità.

La sentenza impugnata applica una regola di giudizio evidentemente difforme da tale principio e va pertanto, anche sul punto, cassata, restando assorbito l'esame dei restanti due motivi di ricorso.

8. La causa deve essere conseguentemente rinviata al giudice a quo, cui va anche demandato il regolamento delle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

accoglie il primo e il terzo motivo di ricorso, nei termini di cui in motivazione; dichiara assorbiti i restanti motivi; cassa la sentenza in relazione ai motivi accolti; rinvia alla Corte d'appello di Catania in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
(*omissis*).

Il danno non patrimoniale subito in conseguenza di immissioni di rumore intollerabili non può ritenersi sussistente *in re ipsa* *di Andrea Volpato (*)*

Nell'escludere la "categoria" del danno *in re ipsa* in ipotesi di danno non patrimoniale (diverso da quello biologico) conseguente ad immissioni illecite, la pronuncia in commento offre lo spunto per una più ampia riflessione sull'individuazione, anzitutto, del referente costituzionale *ex art.* 2059 c.c. Così stigmatizzato ogni automatismo risarcitorio, i giudici di legittimità richiamano la necessità che il danno (conseguenza) effettivamente patito sia oggetto di prova e sollecitano al corretto utilizzo del congegno presuntivo, rimarcandone la distanza rispetto al (diverso) danno presunto.

Il caso e le soluzioni offerte

L'ordinanza in commento affronta una questione non di rado portata al vaglio di legittimità: il risarcimento del danno non patrimoniale (in assenza di nocumento biologico) conseguente ad immissioni acustiche eccedenti la soglia della normale tollerabilità. La fattispecie non è inedita e si iscrive nel quadro di un contenzioso tanto ricorrente quanto divisivo.

Nel caso di specie, il Tribunale di Ragusa aveva accolto la domanda con la quale parte attrice aveva chiesto la cessazione delle immissioni di rumore provenienti dall'antistante officina ove veniva gestita un'attività di revisione auto. Qualificate come "intollerabili" le cennate propagazioni, il Giudice di prima istanza concludeva per la inibitoria dell'attività lavorativa di parte convenuta, condannandola altresì al risarcimento dei danni, liquidati in euro 10.000.

A medesime conclusioni era pervenuta la Corte d'Appello di Catania.

Le doglianze del soccombente trovano invece accoglimento nella pronuncia dei giudici di

legittimità, i quali, sovvertendo la decisione della Corte territoriale, ne stigmatizzano anzitutto la carenza motivazionale: il giudice del merito, investito della domanda volta a far cessare le immissioni, aveva correttamente disposto della facoltà di "optare tra la radicale rimozione dell'attività svolta dal vicino e l'adozione degli accorgimenti tecnici idonei ad evitare la denunciata situazione pregiudizievole" (1), ma era al contempo chiamato a motivare adeguatamente le ragioni di tale scelta. Siffatto obbligo diveniva più stringente allorché, constatata l'inidoneità di misure meno invasive, il giudice aveva ritenuto indispensabile condannare alla cessazione *tout court* delle immissioni, cui seguiva la pregiudizievole compressione delle attività (in specie, imprenditoriali), di esse generatrici. La Corte territoriale ometteva peraltro di esplorare l'adeguatezza di accorgimenti alternativi, assumendo che fosse onere dell'appellante, in specie non assolto, fornire tali indicazioni. A parere dei giudici di legittimità, invece, il *thema decidendum*

(*) Il contributo è stato sottoposto, in forma anonima, a procedura di revisione a doppio cieco (*double blind*).

(1) Cass. 20 marzo 2012, n. 4394, in *Giust. civ.*, 2012, 6, 1438.

innescato dall'azione ex art. 844 c.c. comprenderebbe la statuizione circa i rimedi volti a ricondurre le immissioni a normale tollerabilità, trattandosi, come è evidente, della modalità privilegiata di attuazione dell'obbligo imposto dalla norma (2); alla cessazione dell'attività spetta quindi un ruolo di *extrema ratio*.

La Corte passa da ultimo ad analizzare il tema, ben più dolente, della risarcibilità del danno *in re ipsa*, fattispecie censurata con fermezza alla luce di un'ortodossa lettura dei principi regolanti la responsabilità civile. Nel ribadire conclusioni già chiaramente espresse in precedenza, il percorso argomentativo tracciato dai giudici di legittimità prende le mosse dall'imprescindibile riferimento alle Sezioni Unite del novembre 2008 (3), corregge il tiro in materia di presunzioni ed infine si sofferma sul (rinnovato?) ruolo dell'istituto aquiliano.

Solo una menzione incidentale viene invece riservata al tema, non del tutto privo di oscurità, del riconoscimento del danno non patrimoniale, diverso da quello biologico, conseguente alla lesione del diritto al normale e libero svolgimento della vita familiare all'interno della propria abitazione. Trattasi allora di verificare se quello "sconvolgimento dell'ordinario stile di vita" possa ergersi ad autonomo diritto inviolabile della persona ed assecondare i requisiti posti dall'art. 2059 c.c.

Il danno non patrimoniale da immissioni illecite in assenza di un pregiudizio biologico: quale *contra jus* costituzionale?

Il punto di partenza di queste riflessioni va rintracciato nell'art. 844 c.c. (4), disposizione cardine nella definizione dei rapporti di vicinato, la quale vieta la propagazione di fattori disturbanti sul fondo altrui causata dall'opera dell'uomo, qualora gli stessi oltrepassino la soglia della normale tollerabilità, principale presupposto dei fenomeni immissivi vietati (5).

Come noto, nel settore delle immissioni si è assistito ad una progressiva estensione delle capacità applicative della norma, specie nel campo della responsabilità civile: pur originariamente posta a tutela della proprietà (o di un qualificato rapporto con la cosa), come peraltro suggerito dalla stessa *sedes materiae* (6), la fattispecie delineata dall'art. 844 c.c. è via via divenuta strumento di una più ampia tutela contro pregiudizi pure latamente connessi alla *res* (7). In altri termini, essa vede sfumare l'originaria *ratio* per arricchirsi di una riconsiderazione personalistica (8), così da estendere la tutela agli interessi della persona legati alla proprietà; tra questi rilevano, in particolare, i valori garantiti dalla Carta, primo fra i quali il diritto alla salute (9). Gli esiti della descritta parabola si apprezzano alla luce della nutrita casistica dei pregiudizi riconosciuti

(2) Esclude un vizio di ultrapetizione anche la recente Cass. 30 agosto 2017, n. 20553, in *Condominioelocazione.it*, 2017, con nota di G.A. Chiesi, *Immissioni di rumori in condominio, il giudice può imporre accorgimenti idonei a eliminarli*.

(3) Si allude alle conformi Cass., SS.UU., 11 novembre 2008, nn. 26972, 26973, 26974 e 26975, in *Foro it.*, 2009, I, 120 ss., con note di R. Pardolesi - R. Simone, *Danno esistenziale e (sistema fragile): "die hard"*; A. Palmieri, *La rifondazione del danno non patrimoniale, all'insegna della tipicità dell'interesse leso (con qualche attenuazione) e dell'unitarietà*; G. Ponzanelli, *Sezioni Unite: il nuovo statuto del danno non patrimoniale*; E. Navaretta, *Il valore della persona nei diritti inviolabili e la sostanza dei danni non patrimoniali*.

Non si può prescindere dal confronto con la recente Cass. 27 marzo 2018, n. 7513, in *Nuova giur. comm.*, 2018, 838, con nota di G. Ponzanelli, *Il decalogo sul risarcimento del danno non patrimoniale e la pace all'interno della terza sezione*.

(4) Per una ricognizione in materia di immissioni, si v. - *ex plurimis* - M.C. Bianca, *Diritto civile, IV, La proprietà*, Milano, 2017, 159 ss.; A. Gambaro, *La proprietà. Beni, proprietà, possesso*, Milano, 2017, 272 ss.; M.A. Mazzola, *Le immissioni*, in *Proprietà e diritti reali*, a cura di R. Clarizia, Torino, 2016, 373 ss.; M. Maccarone, *Le immissioni. Tutela reale e tutela della persona. Danno esistenziale*, Milano, 2002, 1 ss.; E. Tammaro, *Prova e danno nelle immissioni. Dalla fattispecie alla tutela giudiziaria*, Milano, 2014, 1 ss. Per uno studio comparatistico, si legga J. Gordley, *The development of liability between neighbours*, in *Comparative Studies in the*

Development of the Law of Torts in Europe, a cura di J. Gordley, Cambridge, 2014, 3 ss.

(5) Cass. 14 marzo 2018, n. 6136, in *Guida dir.*, 2018, 15, 87, ha precisato che il limite di tollerabilità non riveste un carattere assoluto "ma è relativo alla situazione ambientale, variabile da luogo a luogo, secondo le caratteristiche della zona e le abitudini degli abitanti", sulla scorta di una valutazione in concreto. All'esito del giudizio, sono le sole propagazioni cc.dd. intollerabili (illecite) ad assumere rilevanza ai fini del risarcimento del danno.

(6) Corte cost. 23 luglio 1974, n. 247, in *Foro it.*, 1975, I, 18; Cass., SS.UU., 19 luglio 1985, n. 4263, in *Giust. civ.*, 1986, I, 128.

(7) Anche per Corte cost. 23 febbraio 1994, n. 54, in *Foro it.*, 1994, I, 665, l'azione proposta ex art. 844 c.c. partecipa alla logica della responsabilità civile.

(8) M. Lamicela, *L'interpretazione in chiave personalistica dell'art. 844 c.c.: ricadute sistematiche e nodi irrisolti*, in *Contratto e impresa*, 2019, 169 ss. Come ricorda A. Dinisi, *Immissioni intollerabili e danno non patrimoniale da lesione del diritto al godimento dell'abitazione*, in *Resp. civ. prev.*, 2017, 824, da tale riconsiderazione è conseguita altresì una parziale estensione della legittimazione attiva.

(9) Cass. 11 aprile 2006, n. 8420, in *Giust. civ.*, 2007, 2, 459, con nota di M. Costanza, *Evoluzioni ed involuzioni giurisprudenziali in tema di immissioni*, per la quale, a seguito della lettura costituzionalmente orientata dell'art. 844 c.c., la norma avrebbe svolto il duplice ruolo di presidio del diritto alla salute e di riordino dei criteri posti dal legislatore in materia di intollerabilità. In senso analogo, cfr. la recente Cass. 11 marzo 2019, n. 6906, in *Guida dir.*, 2019, 15, 27.

in sede giudiziale per effetto dell'esposizione ad immissioni moleste, come, a titolo esemplificativo, dal lato patrimoniale, il deprezzamento dell'immobile oggetto di immissioni e, da quello non patrimoniale, il nocumento biologico (10), il preteforme pregiudizio esistenziale (11) e, meno frequentemente, il danno morale.

Nella fattispecie posta all'attenzione della Suprema Corte, alcun danno biologico si era prodotto nella sfera giuridica della resistente, alla quale veniva comunque riconosciuto il risarcimento del danno non patrimoniale: tale soluzione richiama a gran voce il tema della risarcibilità del danno non patrimoniale nella sua accezione di *vulnus* esistenziale.

Non è possibile prescindere in questa sede dal confronto con l'autorevole precedente di San Martino: al fine di porre un freno alla proliferazione incontrollata delle fattispecie di danno non patrimoniale, i giudici di legittimità avevano confermato la lettura adeguatrice sul piano costituzionale dell'art. 2059 c.c. - inaugurata nel 2003 dalle sentenze gemelle della Suprema Corte (12) e pienamente riscontrata, nello stesso anno, dalla Corte Costituzionale (13) - per la quale, in assenza di un fatto-reato (art. 185 c.p.), il danno non patrimoniale è risarcibile solo ove venga accertata la lesione di un diritto inviolabile della persona garantito dalla Carta Fondamentale.

Ciò premesso, se il perimetro dell'art. 2059 c.c., pur ampliato, è stato nuovamente tracciato in corrispondenza di un *contra jus* costituzionale (e non di un mero diritto soggettivo), allora occorre chiedersi (se esista e) quale sia nel caso di specie - così come in ogni altra

ipotesi di danno da fenomeno immissivo illecito - il diritto inviolabile oggetto di menomazione. Altrimenti, per utilizzare una formula holmesiana, "*loss must lie where it falls*" (14).

A questo interrogativo le Sezioni Unite della Cassazione (15) hanno di recente inteso offrire una soluzione positiva: l'operatività dell'art. 2059 c.c. viene giustificata dalla lesione al "diritto al normale svolgimento della vita familiare all'interno della propria abitazione e del diritto alla libera e piena esplicazione delle proprie abitudini di vita quotidiane"; in breve, per usare il linguaggio Convenzionale, *right to respect for private and family life*. Tale riferimento è già valso in giurisprudenza a ricondurre le cennate situazioni giuridiche al novero dei "diritti costituzionalmente garantiti", individuando il referente costituzionale nell'art. 42, secondo comma, Cost., oltre che nell'art. 8 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, "norma alla quale il giudice interno è tenuto ad uniformarsi".

La prospettata apertura giurisprudenziale, oramai costante nelle pronunce di legittimità (16), ha da tempo sollevato lo scetticismo di parte della dottrina (17). Le censure mosse hanno in particolare investito un duplice ordine di questioni: da una parte, sulla scorta del dato normativo e delle indicazioni provenienti dalla giurisprudenza costituzionale, la possibilità di ricondurre il diritto di proprietà al novero dei diritti inviolabili della persona. D'altro canto, la comprensione dell'effettivo grado di incidenza nell'ordinamento interno delle fonti sovranazionali, avuto anche riguardo al processo di comunitarizzazione della Cedu inaugurato dal Trattato di Lisbona (18).

(10) Sulla tendenza giurisprudenziale ad operare una dilatazione del concetto di salute, al fine di farvi rientrare pregiudizi altrimenti irrisarcibili in assenza di un fatto-reato, cfr. Trib. Venezia 14 dicembre 2003, in questa *Rivista*, 2004, 1124, con nota di F. Ferrari. Icastica, a tal proposito, è la formula "salute in senso lato" impiegata da Trib. Venezia 27 settembre 2000, in questa *Rivista*, 2001, 524, con nota di P. Laghezza, *Immissioni acustiche e danno esistenziale: quali conseguenze per l'alterazione dell'ambiente di vita?*

(11) Tra i primi a risarcire un danno esistenziale da immissioni è Trib. Milano 21 ottobre 1999, in *Nuova giur. comm.*, 2000, 558, con nota di L. Morlotti, *Immissioni intollerabili e danno esistenziale*.

(12) Cass. 31 maggio 2003, nn. 8827 e 8828, in *Foro it.*, 2003, I, 2273.

(13) Corte cost. 11 luglio 2003, n. 233, in *D&G*, 2004, 2, 28.

(14) O.W. Holmes, *The Common Law*, Boston-Toronto, 1963, 1 ss.

A diverse conclusioni deve giungersi nelle ipotesi in cui ricorrono le fattispecie di reato contravvenzionale di cui all'art. 659 c.p. (rubricata, "Disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone"), stante l'autosufficienza del richiamo espresso dall'art. 2059 c.c. alla norma dell'art. 185, secondo comma, c.p. Per un'analisi, G. Benedetti, *Le modifiche nella normativa antirumore contenute nella legge di bilancio e discrezionalità dei giudici in materia di rumore*, in *Immobili e proprietà*, 2018, 279.

(15) Cass., SS.UU., 1° febbraio 2017, n. 2611, in *Foro it.*, 2017, I, 3040, la quale risolve un contrasto esistente in materia tra le Sezioni semplici.

(16) Cass. 1° ottobre 2018, n. 23754, in *Guida dir.*, 2018, 26; Cass. 3 settembre 2018, n. 21554, in *Riv. giur. edil.*, 6, I, 1528.

(17) Tra tutti, v. G. Ponzanelli, *Le immissioni intollerabili e il rimedio del danno non patrimoniale*, in questa *Rivista*, 2010, 781, il quale esclude la tutela a livello costituzionale di un diritto alla tranquillità domestica, concludendo per l'applicabilità del solo rimedio patrimoniale. L'A. sottolinea l'opportunità di ricorrere ad un sistema di indennizzo "che si pone, però, fuori dal perimetro della responsabilità civile". Critico è anche D. Covucci, *Il danno non patrimoniale da immissioni intollerabili dopo le sez. un. 2008: alla ricerca del diritto inviolabile risarcibile*, in *Nuova giur. comm.*, 2009, 899, per il quale "la ricognizione sistematica delle norme di diritto internazionali [...] non può essere piegata nell'intento di 'creare', nel sistema interno, diritti alieni"; in senso analogo, L. La Battaglia, *Immissioni intollerabili e risarcimento del danno non patrimoniale: il ritorno del danno esistenziale?*, in *Corr. giur.*, 2018, 1248. Di diverso avviso è P. Ziviz, *Le immissioni intollerabili al vaglio dei principi delle Sezioni Unite*, in *Resp. civ. prev.*, 2012, 115.

(18) Per M. Lamicela, *L'interpretazione in chiave personalistica dell'art. 844 c.c.: ricadute sistematiche e nodi irrisolti*, cit., 177-182, non deve sottovalutarsi l'esistenza di limiti legali ai diritti sanciti all'art. 8 CEDU, ovvero all'art. 17 della Carta di Nizza. Offre argomenti in senso sostanzialmente negativo L. La

Nel caso in esame, la Corte non veniva investita di un motivo di ricorso avente ad oggetto la questione enunciata - sintomo, forse, di una scarsa sensibilità al tema -, di talché, anche in considerazione della vastità delle riflessioni svolte sul punto in letteratura, ivi si rinvia (19), con l'auspicio che il richiamo alle fonti sovranazionali non costituisca il viatico per una rinnovata atipizzazione del danno non patrimoniale.

Il risarcimento del danno (non è) *in re ipsa*

“[...] da respingere è la [...] affermazione che nel caso di lesione di valori della persona il danno sarebbe *in re ipsa*”: queste le brevi, incisive battute con cui le note pronunce del 2008 (20) - di cui l'ordinanza in epigrafe costituisce un virtuoso seguito - avevano posto fine al cortogiuridico giuridico del danno *in re ipsa*. Ciononostante, come rileva una certa giurisprudenza, lo “sbarramento nomofilattico” opposto in sede di legittimità deve ritenersi solo in apparenza definitivo, atteso che “la *vis attractiva* del danno *in re ipsa* non si è estinta” (21). A più di dieci anni di distanza, la Suprema Corte torna allora a confrontarsi sul tema, giungendo ad escludere in radice la configurabilità nel nostro ordinamento di una fattispecie giudicata vistosamente antitetica ed insostenibile.

L'espressione latina ne sintetizza brillantemente il significato: è “di per sé” risarcibile il danno (conseguenza) che, assimilato alla lesione dell'interesse protetto, risulta provato per effetto dell'accertamento dell'illecito. Tale processo postula quindi

una sovrapposizione tra istituti ai quali l'ordinamento riconosce autonoma rilevanza, l'evento dannoso, da una parte, e la *deminutio*, dall'altra. Del resto, la stretta adesione alla tradizionale dogmatica dell'illecito civile induce a considerare, in virtù del combinato disposto degli artt. 1223 e 2056 c.c., il danno risarcibile quale pregiudizio subito in conseguenza di un evento lesivo, ossia di una lesione *non iure* e *contra jus* di una situazione giuridica tutelata dall'ordinamento, documento che, per trovare ristoro, deve essere allegato e provato dal danneggiato in conformità alle regole di cui all'art. 2697 del codice.

Da un'analisi casistica si evince come il danno *in re ipsa* (ovvero, secondo i *common lawyers*, “*per se damage*”) sia nato e cresciuto, sia pur con alterne fortune (22), in un ambito, quello del danno non patrimoniale (23), connotato da una costellazione di situazioni giuridiche fra loro eterogenee ed eppure legate dalla comune difficoltà - in capo ai danneggiati-attori - di soddisfare l'onere probatorio relativo ai pregiudizi sofferti.

Questioni analoghe si pongono anche in relazione alle immissioni moleste *in alienum*, su cui si registrano in giurisprudenza orientamenti divergenti. Da una parte si sottolinea una lettura secondo la quale, una volta valutato il superamento della soglia di normale tollerabilità, il danno non patrimoniale da immissioni sussisterebbe *in re ipsa* (24), posto che dall'accertamento della nocività della propagazione conseguirebbe automaticamente una reazione risarcitoria. La soluzione prospettata desta non poche

Battaglia, *Immissioni intollerabili e risarcimento del danno non patrimoniale: il ritorno del danno esistenziale?*, cit., 1255. Cfr. C. Baldassarre, *Immissioni intollerabili: quando Mozart fa male alla salute*, in questa *Rivista*, 2012, 1190 ss. In giurisprudenza, Cass. 16 ottobre 2015, n. 20927, in questa *Rivista*, 2016, 22, con note di V. Carbone - A. Principato, *Il diritto vivente delle “immissioni”*: intollerabile è anche il danno alla tranquillità familiare pur se non si misura in decibel.

(19) *Ex plurimis*, E. Bargelli, *La costituzionalizzazione del diritto privato attraverso il diritto europeo. Il right to respect for the home ai sensi dell'art. 8 Cedu*, in *Eur. dir. priv.*, 2019, 51; M.A. Astone, *Il danno non patrimoniale nel diritto interno e sovranazionale tra antiche e nuove questioni*, in *Eur. dir. priv.*, 2018, 1183; AA.VV., *Diritto civile e principi costituzionali europei e italiani*, a cura di C. Salvi, Torino, 2012, 1 ss.

(20) Cfr. nt. 3. Ad analoghe conclusioni era già pervenuta Cass., SS.UU., 26 gennaio 2004, n. 1338, in *Foro it.*, 2004, I, 693.

(21) Lo riferisce, tra le tante, Cass. 25 maggio 2018, n. 1307, in *Mass. Giust. civ.*, 2018.

(22) Prima tra tutti, deve ricordarsi l'area del danno biologico, ove la celeberrima Corte cost. 14 luglio 1986, n. 184, in *Giust. civ.*, 1986, I, 2326 ss., ha dato vita ad un principio dall'impiego multiforme. Rilevano poi, per citarne alcune, le ipotesi dei danni provocati a cagione della irragionevole durata del processo; non deve inoltre sottovalutarsi il significativo contenzioso in materia di danno da ritardata consegna di un bene immobile, per il quale si rinvia a Cass. 4 dicembre 2018, n. 31233, in questa *Rivista*, 2019,

385 ss., con nota di G. Longo, *Il danno derivante dalla mancata disponibilità dell'immobile nella più recente giurisprudenza di legittimità*; F. Piaia, *Il danno (patrimoniale) in re ipsa... deve essere provato*, in questa *Rivista*, 2019, 401 ss. Per l'ipotesi di illecita detenzione di un bene, si v. Cass. 28 agosto 2018, n. 21239, in *Condominioelocazione.it*, 30 ottobre 2018, con nota di A. Ferrario, *Immobile aggiudicato all'asta e non trasferito: risarcimento del danno, in re ipsa, del proprietario usurpato*. Ancora, con riguardo all'illecito trattamento dei dati personali cfr., per tutti, Cass. 4 giugno 2018, n. 14242, in *Giur. it.*, 2019, 41, con nota di S. Thobani, *Il danno non patrimoniale da trattamento di dati tra danno presunto e danno evento*. In tema di danno da illecito antitrust, v. E. Camilleri, *Il risarcimento per violazioni del diritto della concorrenza: ambito di applicazione e valutazione del danno*, in *Nuove leggi civ. comm.*, 2018, 144 ss.

(23) L'applicabilità della categoria del danno *in re ipsa* alle lesioni di diritti connotati da immaterialità è stata esclusa da tempo anche da autorevole dottrina. Cfr. sul punto C. Castronovo, *La nuova responsabilità civile*, Milano, 2006, 68-71.

(24) Tra le più recenti, Cass. 11 marzo 2019, n. 6906, in *Rep. Foro it.*, 2019, voce *Proprietà*, 16; Cass. 31 agosto 2018, n. 21504, in *Rep. Foro it.*, 2018, voce *Proprietà*, 27; Cass. 11 maggio 2016, n. 9640, in *Dejure*; Cass. 2 agosto 2016, n. 16074, in *Rep. Foro it.*, 2016, voce *Proprietà*, 46; Cass. 18 maggio 2015, n. 10169, in *Rep. Foro it.*, 2015, voce *Proprietà*, 35; Cass., SS.UU., 27 febbraio 2013, n. 4848, in *Mass. Giust. civ.*, 2013; Cass. 12 marzo 1987, n. 2580, in *Rep. Foro it.*, 1988, voce *Proprietà*, 22.

perplexità, soprattutto se letta alla luce dei *decisa* del novembre 2008 e porta con sé il rischio, ben presente ad attenta dottrina, di sacrificare la linea di confine tra lesione e pregiudizio, costituente il *proprium* della responsabilità civile (25).

Seguendo quest'ordine di considerazioni, parte della giurisprudenza ha condivisibilmente ritenuto che il danno non patrimoniale conseguente all'esposizione ad immissioni moleste non possa mai essere considerato *in re ipsa* - e quindi coincidente con l'evento lesivo -, dovendo invece essere dimostrato dalla vittima delle immissioni all'esito di un autonomo apprezzamento dei concreti e rilevanti disagi prodotti (26).

I cennati principi confluiscono anche nella decisione in commento, la quale ha ritenuto di aderire alla "netta distinzione" - oramai invalsa nella cultura giuridica contemporanea - tra "fatto illecito, produttivo di danno" e il danno *tout court*, rappresentato dall'insieme delle conseguenze pregiudizievoli di quel fatto, nella duplice accezione del danno emergente e del lucro cessante (27).

L'espresso rifiuto della "categoria" del danno ingiusto risarcibile *in re ipsa* sbarrava definitivamente il passo alle possibili storture dogmatiche di cui già si occupavano le pronunce del 2008 (28), così precludendo l'ulteriore eventualità - forse più tangibile nella prassi applicativa - che si verificassero sostanziali inversioni dell'*onus probandi* (29). Ove infatti si intendesse aderire alla teorica censurata, il danneggiato verrebbe alleggerito - o meglio, dispensato - dall'onere di prova sullo stesso gravante, giacché, sulla base di un processo di "regolarità causale" corrente tra

illecito e danno, quest'ultimo verrebbe presunto *sic et simpliciter* al ricorrere di un fatto (immissivo) vietato. Al danneggiante, rimarrebbe percorribile la strada della prova contraria, tuttavia resa ardua, se non esclusa in radice, dalle difficoltà connesse ad un onere probatorio negativo, con il conseguente rischio di menomazione dei diritti di difesa (30).

Deve anche tenersi in considerazione come ad un accertamento presuntivo dell'*an debeat* faccia seguito una definizione equitativa del *quantum*, così da generare un automatismo risarcitorio che, *omisso medio*, liquida un danno non patrimoniale in presenza di qualunque propagazione idonea a oltrepassare la soglia della normale tollerabilità, dando così luogo ad una fattispecie del tutto *sui generis* di responsabilità civile, foriera di possibili arricchimenti ingiustificati (31).

Le funzioni della responsabilità civile: *nulla poena sine lege*

Nelle battute finali dell'ordinanza in commento, la Corte segnala come la considerazione di un danno risarcibile *in re ipsa* porterebbe con sé lo snaturamento della funzione "compensativo-ripristinatoria" tradizionalmente assegnata all'istituto aquiliano, il quale verrebbe così riempito di un contenuto sanzionatorio pure contrastante con il recente orientamento nomofilattico in materia di risarcimento punitivo (32).

Pur non essendo certo questa la sede adeguata per una disamina approfondita in materia, alcuni aspetti meritano comunque di essere rievocati in ragione

(25) E. Bargelli, *Danno non patrimoniale iure hereditario, spunti per una riflessione critica*, in *Resp. civ. prev.*, 2014, 729.

(26) Tra le tante, Cass. 9 novembre 2018, n. 28742, in *Mass. Giust. civ.*, 2018; Cass. 7 novembre 2018, n. 28422, in *Dejure*; Cass. 1° ottobre 2018, n. 23754, in *Rep. Foro it.*, 2018, voce *Proprietà*, 30; Cass. 3 settembre 2018, n. 21554, in *Riv. giur. edil.*, 2018, I, 1528; Cass., SS.UU., 1° febbraio 2017, n. 2611, in *Foro it.*, 2017, I, 3040; Cass. 27 giugno 2016, n. 13208, in *Riv. giur. edil.*, 2016, I, 468; Cass. 7 maggio 2014, n. 9895, in *Resp. civ. prev.*, 2014, 1355; Cass. 20 febbraio 2014, n. 4093, in *Resp. civ. prev.*, 2014, 1354; Cass. 13 maggio 2011, n. 10527, in *Foro it.*, 2011, I, 2709; Cass., SS.UU., 16 febbraio 2009, n. 3677, in *Foro it.*, 2009, I, 3073; Cass. 10 dicembre 2009, n. 25820, in *Rep. Foro it.*, 2009, voce *Danni civili*, 289; Cass. 12 giugno 2006, n. 13546, in questa *Rivista*, 2006, 843; Cass. 3 febbraio 1999, n. 911, in *Resp. civ.*, 1999, 753; Cass., SS.UU., 15 ottobre 1998, n. 10186, in *Foro it.*, 1999, I, 922; App. Milano 29 gennaio 2007, in *Resp. civ. prev.*, 2008, 391; App. Milano 14 febbraio 2003, in *Giur. it.*, 2003, 2287.

(27) L'ordinanza richiama altresì Cass., SS.UU., 11 gennaio 2008, n. 576, in *Giust. civ.*, 2009, I, 2533, in materia di emotrasi-fusioni. Cfr. anche la precedente Cass. 11 gennaio 2005, n. 378, in *Foro it.*, 2005, I, 377.

(28) Il riferimento è alle sentenze di San Martino, ove si legge che: "il danno non patrimoniale, anche quando sia determinato dalla lesione di diritti inviolabili della persona, costituisce danno conseguenza, che deve essere allegato e provato".

(29) Il rischio insito nel ricorso tralascio a tale espressione è brillantemente rappresentato da Cass., SS.UU., 15 giugno 2015, n. 12310, in *Foro it.*, 2016, I, 255, la quale censura un uso disinvolto ed acritico di "formule brevi e icastiche".

(30) Cass. 25 maggio 2018, n. 13071, in *Redazione Giuffrè*, 2018.

(31) In questo senso Cass. 11 gennaio 2005, n. 378, cit. Come osserva App. Milano 29 gennaio 2007, cit.: "Nel codice civile sono presenti forme di responsabilità oggettiva [...] ma non è previsto alcun danno di natura oggettiva, risarcibile indipendentemente dalla sua prova, né alcuna presunzione di danno".

Analogamente, si v. D. Covucci, *Il danno non patrimoniale da immissioni intollerabili dopo le sez. un. 2008: alla ricerca del diritto inviolabile risarcibile*, cit., 903, il quale ritiene che "automatismi risarcitori [siano] più consoni a meccanismi indennitari"; A. Palmieri, *Immissioni intollerabili, danni non patrimoniali (in assenza di lesioni medicalmente accertabili) e automatismi risarcitori*, in *Foro it.*, 2008, I, 241 ss., secondo il quale "in altri termini, scatta un automatismo risarcitorio a carico di chi esercita all'interno di un fondo un'attività foriera di propagazioni dirette verso un immobile occupato da altri soggetti", segnalando che "il rischio [...] è quello di «monetizzare» qualsiasi genere di fastidio solo perché avvertito in conseguenza di fenomeni di propagazione".

(32) Ci si riferisce a Cass., SS.UU., 5 luglio 2017, n. 16601, in *Nuova giur. comm.*, 2017, 1410, con note di P.G. Monateri, A. Gambaro e G. Ponzanelli.

della loro stretta attinenza alla decisione in esame. Operando una netta inversione di tendenza rispetto ad un passato giurisprudenziale particolarmente diffidente, nel luglio del 2017 le Sezioni Unite hanno ammesso per la prima volta la delibabilità delle sentenze straniere di condanna a *punitive damages*, istituto giudicato “non ontologicamente incompatibile” con l’ordinamento italiano. La premessa da cui muove l’arresto è anzitutto costituita dalla necessità di operare una rimeditazione della monofunzionalità facente capo alla responsabilità civile, posto che, per usare le parole dei giudici di legittimità, “accanto alla preponderante e primaria funzione compensativo riparatoria dell’istituto” è emersa altresì “una natura polifunzionale [...] che si proietta verso più aree”, in *primis* quella “preventiva (o deterrente o dissuasiva) e quella sanzionatorio-punitiva”. Riscontra quanto osservato la presenza nel nostro ordinamento di (molteplici) momenti normativi caratterizzati da un aspetto per così dire vessatorio (33).

Si badi bene: gli argomenti spesi non devono indurre il lettore - come peraltro ammonisce la Corte - a conclusioni generalizzanti e, in particolare, a ritenere che la “curvatura deterrente/sanzionatoria” di cui si sarebbe arricchita la responsabilità civile, “consenta ai giudici italiani [...] di imprimere soggettive accentuazioni ai risarcimenti che vengono liquidati”, e quindi assumere la gravità della condotta tenuta dal danneggiante a parametro di valutazione del danno risarcibile (34). Infatti, lo stesso Supremo consesso subordina il riconoscimento di *punitive damages* ad un presupposto formale di legalità, atteso che, ragionando *a contrario*, si verrebbe a menomare il principio cardine sancito dall’art. 23 Cost. (nel combinato disposto dei successivi artt. 24 e, soprattutto, 25, secondo comma, Cost., oltre che dell’art. 7 Cedu), per il quale “ogni imposizione di prestazione personale esige una intermediazione

legislativa”, ivi comprese le pene *lato sensu* private (35).

Su quest’ordine di considerazioni si innestano le riflessioni finali dell’ordinanza della sesta sezione.

Se si ammettesse la risarcibilità automatica di un danno non patrimoniale conseguente all’esposizione a propagazioni giudicate illecite, a prescindere, s’intende, da ogni accertamento circa l’effettiva nocività dei fenomeni immissivi, l’istituto aquiliano abbandonerebbe in definitiva ogni ruolo compensativo, volto a ricondurre il danneggiato “nella stessa curva di indifferenza” in cui si sarebbe trovato se non fosse stato pregiudicato dall’illecito, per abbracciare una funzione punitiva, in assenza, tuttavia, della necessaria intermediazione del legislatore (36). Sorgerebbe in definitiva il rischio che alla illiceità del comportamento immissivo faccia seguito come sanzione il risarcimento di un danno mai esistito *in rerum natura*.

Dal danno presunto alla prova presuntiva del danno

Scongiorata la “categoria” del danno *in re ipsa*, la pronuncia analizza un ulteriore punto cruciale nell’economia del discorso: gli strumenti probatori atti a dimostrare la descritta *deminutio* non patrimoniale.

A tal riguardo la Corte, affatto dimentica delle indicazioni a suo tempo offerte in sede di legittimità (37), mostra di ben conoscere le difficoltà oggettive legate alla dimostrazione del danno non patrimoniale, in principalità dovute all’attinenza ad un bene immateriale (38); in questo senso deve essere allora letto l’inciso “normalmente [la prova] non potrà che essere fornita attraverso presunzioni” (39). Una simile affermazione non contrasta con l’esclusione di un danno *in re ipsa*, anzi, ne rimarca la distanza, posto che “una cosa è dire che il danno è presunto [...], altra è dire che può essere provato per presunzioni” (40) *ex art. 2729 c.c.*

(33) Si pensi, a titolo di mera esemplificazione, alle fattispecie di cui agli artt. 96, 614-bis e 709-terc.p.c.; al di fuori del codice di rito si annovera l’ipotesi disciplinata dall’art. 12 della L. 8 febbraio 1948, n. 47 (in materia di diffamazione a mezzo stampa), alla quale si aggiungono le numerose fattispecie sanzionatorie della disciplina giuslavoristica.

(34) G. Ponzanelli, *Polifunzionalità tra diritto internazionale privato e diritto privato*, in questa *Rivista*, 2017, 436.

(35) M. La Torre, *Un punto fermo sul problema dei “danni punitivi”*, in questa *Rivista*, 2017, 426-428.

(36) Ad analoghe conclusioni perviene, in diversa materia, G. Longo, *Il danno derivante dalla mancata disponibilità dell’immobile nella più recente giurisprudenza di legittimità*, cit., 396, il quale evidenzia la “natura cripticamente punitiva del risarcimento di un danno *in re ipsa*”.

(37) Cass. 13 gennaio 2016, n. 349, in *Riv. it. med. leg.*, 2016, 1735, con nota di E. Occhipinti, *Presunzioni di danno non patrimoniale*.

(38) Cass., SS.UU., 15 gennaio 2009, n. 794, in *Foro it.*, 2009, I, 717; Cass. 19 dicembre 2008, n. 29832, in *Rep. Foro it.*, 2008, voce *Danni civili*, 190.

(39) L’atteggiamento di apertura mostrato dalla Corte, volto ad assottigliare l’onere probatorio mediante il ricorso ad una presunzione, non è esteso invece alla prova del danno alla salute, notoriamente soggetto ad un (ben più) rigoroso *onus probandi*.

Circa la possibilità che il danno non patrimoniale conseguente ad immissioni possa essere provato anche per presunzioni si veda, tra le altre, le recenti Cass. 9 novembre 2018, n. 28742, cit.; Cass. 4 luglio 2017, n. 16408, in *Foro it.*, I, 3040; Cass., SS.UU., 1° febbraio 2017, n. 2611, cit.; Cass. 27 giugno 2016, n. 13208, cit.; Cass. 19 dicembre 2014, n. 26899, cit.

(40) Il riferimento operato dalla sesta sezione nel caso di specie è a Cass. 4 dicembre 2018, cit., ed è coerente anche con Cass. 27 marzo 2018, n. 7513, cit., 845, per la quale il giudice può utilizzare, “ma senza rifugiarsi aprioristicamente” le presunzioni, “e senza procedere ad alcun automatismo risarcitorio”.

Il passaggio da un danno presunto ad una prova mediante presunzioni comporta un onere di allegazione che si deve caratterizzare per sufficiente specificità, tale da consentire al giudice di procedere alla liquidazione di un danno sia pure su base equitativa. Come infatti rileva giurisprudenza costante (41), il radicale cambiamento di vita, l'alterazione della personalità o ancora lo sconvolgimento dell'esistenza del soggetto cagionati dall'esposizione alle emissioni nocive, devono essere sorretti da elementi obiettivi forniti dall'interessato e riferiti a "fatti specifici e precisi non potendo risolversi in mere enunciazioni di carattere generico, astratto, eventuale ed ipotetico" (42).

Sulla base di tali allegazioni, alla luce di un giudizio di probabilità basato sull'*id quod plerumque accidit*, il giudice può desumere da un "fatto noto" - allegato dall'interessato e dato dall'insieme di tutte le circostanze fattuali da cui deriva il danno (si pensi, per esemplificare, al contesto sociale, alle condizioni abitative, lavorative ed economiche del soggetto leso) - il "fatto ignoto", consistente nel pregiudizio subito.

Solo il superamento positivo dello scrutinio dell'*an debeatur* potrà lasciare spazio ad una liquidazione equitativa ai sensi del combinato disposto degli artt. 1226 e 2056 c.c., ancorché totalmente aperta alla discrezionalità valutativa del giudice, in assenza di strumenti paranormativi di determinazione del danno (43).

Il congegno presuntivo, opportunamente integrato, assume in definitiva a strumento di

contemperamento di due interessi parimenti meritevoli di considerazione: la necessità di ovviare alle oggettive difficoltà di prova, restituendo al danneggiato maggiori *chance* di ristoro, senza sacrificare al contempo la struttura normativa dell'illecito aquiliano.

La distinzione teorica, così ben tracciata, tra danno presunto e prova presuntiva di danno, è destinata a sfumare nella prassi applicativa, specie allorché il descritto meccanismo probatorio venga impiegato in maniera disinvolta. In altre parole, se si vogliono prendere sul serio i pregevoli propositi della pronuncia in commento, la sottile linea di discriminazione già citata finisce per dipendere integralmente da un duplice fattore: da un lato, la misurazione dello sforzo probatorio richiesto al danneggiato, certamente maggiore, sul versante negativo, rispetto alla mera deduzione di una lesione dell'interesse protetto, ma la cui parametrizzazione in positivo è tutt'altro che agevole (44). Dall'altro, non meno importante è la doverosa considerazione delle leggi di esperienza "di cui il giudice può servirsi per formulare inferenze e valutazioni nell'ambito del giudizio di fatto", soprattutto se si considera che "salvo i casi eccezionali in cui esse corrispondano a leggi naturali o scientifiche, le massime di esperienza non sono [...] di regola idonee a conferire certezza assoluta alla conoscenza del fatto ignorato" (45).

Sul punto la pronuncia tace, lasciando l'interprete in preda ad "un'altra delle contorsioni irrisolvibili che sembrano dover accompagnare il danno non patrimoniale come una maledizione" (46).

(41) Ci si riferisce in particolare a Cass. 9 novembre 2018, n. 28742, cit.

(42) Analogamente conclude anche Cass. 7 novembre 2018, n. 28422, cit.

(43) In tema di quantificazione del danno non patrimoniale si v., tra i molti, E. Navarretta, *Funzioni del risarcimento e quantificazione dei danni non patrimoniali*, in *Resp. civ. prev.*, 2008, 500 ss.; Cass. 8 gennaio 2016, n. 127, in questa *Rivista*, 2016, 1095 ss., con nota di C. Petrucci, *La liquidazione del danno in via equitativa: quando ed entro quali limiti?*; P.G. Monateri, *Il pregiudizio esistenziale come voce del danno non patrimoniale*, in *Resp. civ. prev.*, 2009, 56-62. Nella materia che qui interessa, al fine di evitare arbitrarie liquidazioni, App. Milano, 14 febbraio 2003, cit., ha statuito che "occorre individuare [...] parametri di valutazione omogenei che tengano conto di tutti gli elementi della fattispecie; [...] si dovrà tener conto: a) della personalità del soggetto leso; b)

dell'interesse violato; c) dell'attività svolte dalla vittima; d) delle ripercussioni del fatto illecito sulla personalità del soggetto leso; e) delle alterazioni, provocate dal fatto illecito, anche nell'ambito familiare e sociale del danneggiato".

(44) Tale problematica si avverte anche nelle riflessioni di C. Salvi, *Il risarcimento integrale del danno non patrimoniale, una missione impossibile. Osservazione sui criteri per la liquidazione del danno non patrimoniale*, in *Europa dir. priv.*, 2014, 517 ss.

(45) Come sottolinea Cass. 4 dicembre 2018, n. 31233, cit., la distinzione tra il ragionamento presuntivo e il mero assioma - "criterio interferenziale vago ed oggettivamente non verificabile" - va rintracciata proprio nella sussistenza di una massima di esperienza "che possa ad esso fornire copertura logica solida e coerente".

(46) Le parole sono di C. Castronovo, *La nuova responsabilità civile*, cit., 265.